



COMUNE di GIAVE

Provincia di Sassari – C.A.P. 07010 – Corso Repubblica n°42/C
Tel. 079 869050 – 079 869101 – Fax 079 869255 – Mail servizisocialigiave@tiscali.it

SERVIZI SOCIO CULTURALI

OGGETTO: Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di Comunità alloggio anziani e comunità integrata per anziani, da erogare nella struttura di via Italia s.n. in Giave per la durata di cinque anni, prorogabili ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 - Categoria: 25/ CPC: 93/ CPV: 85311100-3/ CIG: 5977846293

Rettifica Bando-Disciplinare Di Gara

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Visto il D. Lgs 163/2006 e Regolamento di attuazione;

Vista la Legge Regionale n.° 5 del 7 Agosto 2007.

VISTA la legge 328/00;

Vista la L.R del 23 dicembre 2005 n. 23 ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P. Reg. 22.07.2008 n. 4;

Vista la propria determinazione n. 174 del 23.10. 2014, con la quale di stabiliva di attivare una procedura ristretta per la concessione del servizio di comunità alloggio anziani e di comunità integrata per anziani nella struttura comunale di via Italia s.n. per n. 5 anni prorogabili, approvando il capitolato d'oneri, il disciplinare di gara ed ulteriori atti inerenti la procedura;

Visto il bando-disciplinare di gara, pubblicato all'Albo on line del Comune sul sito www.comune.giave.ss.it ;

in esecuzione della propria determinazione n. 183 del 06.11.2014, con la quale di dispone la rettifica di alcuni periodi dell'art. 8 del citato bando-disciplinare,

RENDE NOTO

Che l'art. 8 del bando-disciplinare inerente la **Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di Comunità alloggio anziani e comunità integrata per anziani, da erogare nella struttura di via Italia s.n. in Giave per la durata di cinque anni, prorogabili ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 - Categoria: 25/ CPC: 93/ CPV: 85311100-3/ CIG: 5977846293**, risulta rettificato come segue:

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono essere ammessi alla procedura:

a) i soggetti configurabili come operatori economici di cui all'art. 34 , in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche, come specificati dal presente disciplinare di gara.



COMUNE di GIAVE

Provincia di Sassari – C.A.P. 07010 – Corso Repubblica n°42/C

Tel. 079 869050 – 079 869101 – Fax 079 869255 – Mail servizisocialigiave@tiscali.it

E' ammessa la partecipazione di imprese singole, raggruppamenti temporanei d'impresa, cooperative e consorzi, nelle forme previste dalla normativa in materia.

Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 34 D. Lgs. n. 163/2006, i raggruppamenti temporanei e altre forme di partecipazione associata i requisiti di ordine generale (moralì), dovranno essere posseduti integralmente da ognuna delle ditte partecipanti. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, il consorzio dovrà presentare l'istanza, le dichiarazioni e tutta l'ulteriore documentazione sotto indicata, mentre le singole consorziate indicate quali esecutrici della concessione dovranno presentare le dichiarazioni sui requisiti morali di cui all'art. 38 D. lgs. n. 163/2006 e potranno presentare le dichiarazioni sulla capacità di cui al punto 1 dell'art. 11.3 e quelli dell'art. 11.4 del presente disciplinare di gara qualora intendano cumulare la capacità delle imprese consorziate esecutrici.

Dovrà esservi una dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre. Per questi ultimi, esecutori, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Si applica la disciplina di cui agli artt. 35 e seguenti del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Sono pertanto escluse le imprese per le quali concorrono i consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, dagli stessi indicate quale esecutrici, qualora partecipino anche individualmente o in altre forme, con conseguente esclusione dei consorzi e dei soggetti coinvolti.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale ogni singola impresa dovrà, a pena di esclusione, dichiarare la percentuale di partecipazione all'R.T.I. e, trattandosi di servizi complessi, le parti che ciascuna associata eseguirà ed avere i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria per eseguire la prestazione assunta. In ogni caso la percentuale di partecipazione all' R.T.I. della mandataria dovrà essere maggioritaria. I requisiti morali (generali) di cui alla presente lettera invito devono essere posseduti e dichiarati, a pena di esclusione, da tutte le imprese (mandataria e mandanti), mentre i requisiti di capacità devono essere posseduti e dichiarati, a pena di esclusione, nella misura corrispondente alla partecipazione dichiarata.

Sono individuate quali prestazioni primarie quelle assistenziali, sanitarie e di animazione e socializzazione, come individuate dall'art. 7 del capitolato d'oneri e dal Regolamento sul funzionamento della Comunità alloggio approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30.09.2014. Le ulteriori prestazioni sono qualificate quali prestazioni secondarie: è pertanto configurabile il **raggruppamento temporaneo di imprese anche di tipo verticale** con applicazione della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di tipo orizzontale, le mandanti e la mandataria dovranno avere il requisito di idoneità professionale, oltre che la capacità tecnico-organizzativa e finanziaria per la quota di servizi e per le prestazioni che gestiranno, fermo restando che la mandataria dovrà comunque eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE di tipo verticale, la mandataria (che eseguirà le prestazioni assistenziali, sanitarie e di animazione e socializzazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico organizzativa e economico-finanziaria evidenziate ai punti 11.3 e sopra al punto 11.4, mentre per le prestazioni secondarie ciascun mandante dovrà possedere il requisito di idoneità professionale per i servizi che si impegna ad assumere, dato dall'iscrizione alla Camera di Commercio o al registro prefettizio delle cooperative o al registro delle cooperative sociali per l'attività corrispondente.

Il requisito di cui al punto 2 dell'art.11.3 (due referenze bancarie) ed il requisito obbligatorio e non alternativo di cui al punto 2 dell'art. 11.4 (certificazione di qualità) dovranno essere posseduti da ognuna delle imprese consorziate o raggruppate.

Resta inteso che:

- in caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o di consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, ciascuna Ditta dovrà presentare, i documenti sotto elencati relativi ai requisiti di ordine generale (moralì). Sono esclusi i soggetti costituiti in più raggruppamenti/consorzi ordinari oppure partecipanti singolarmente e in raggruppamento/consorzio con altri, con conseguente esclusione di tutti i soggetti coinvolti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario, da produrre nella documentazione di gara.



COMUNE di GIAVE

Provincia di Sassari – C.A.P. 07010 – Corso Repubblica n°42/C

Tel. 079 869050 – 079 869101 – Fax 079 869255 – Mail servizisocialigiave@tiscali.it

Nel caso di RTI o consorzio ordinario da costituire dovrà essere prodotta nella documentazione di gara dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario che sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Giave, 06.11.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Fabiano Spissu